

Svincolo del deposito amministrativo a seguito di donazione del fondo asservito

Una cittadina di un comune lucano ha ricevuto in donazione un fondo, unitamente a “ogni servitù attiva e passiva” costituita sullo stesso. L’immobile è stato interessato da lavori di costruzione ed esercizio di un Parco eolico per la produzione di energia elettrica.

Per l’esecuzione dei lavori si è proceduto all’occupazione d’urgenza del fondo ed alla costituzione di una servitù definitiva con diritto alle relative indennità di asservimento.

La donataria ha richiesto, pertanto, alla Regione Basilicata il nulla osta allo svincolo del deposito definitivo che è stato concesso.

Nonostante il precitato provvedimento, la Ragioneria Territoriale dello Stato non ha proceduto a liquidare la somma spettante, e per questo è stato richiesto l’intervento del Difensore civico regionale.

Sulla base delle risultanze documentali, all’Amministrazione procedente sono stati richiesti chiarimenti e gli utili parametri di valutazione del caso, ovvero a motivare le ragioni del ritardo.

In riscontro alla nota del Difensore civico, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza ha comunicato che la somma depositata non è stata liquidata alla ricorrente in quanto dal provvedimento di svincolo rilasciato dalla Regione Basilicata non si evince che la stessa fosse proprietaria del deposito amministrativo, essendo l’atto di donazione successivo alla data di costituzione del deposito stesso.

Qualora sull’atto notarile non venga riportata la somma vincolata a titolo di deposito quest’ultimo rimane nella sfera di proprietà del donante.

Pertanto alla ricorrente è stato consigliato di ottemperare alla prescrizione richiesta nell’atto di liberalità, onde consentire all’Amministrazione lo svincolo e la liquidazione del deposito in favore della donataria.